



COMUNE DI NOVAFELTRIA
Provincia di Rimini

Allegato sub A

Regolamento per le alienazioni del patrimonio immobiliare comunale

(Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 27/03/2014)

ART. 1 – Finalità ed oggetto

1. Ai sensi dell'art. 12 della Legge 15 maggio 1997 n. 127, il presente Regolamento disciplina le alienazioni dei beni immobili e dei diritti immobiliari appartenenti al Comune di Novafeltria in deroga alle norme di cui alla legge 24.12.1908 n. 783 e successive modificazioni, al regolamento approvato con R.D. 17.06.1909 n. 454 e successive modificazioni, nonché alle norme sulla contabilità di Stato e degli enti locali, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico contabile.

2. Con le disposizioni del presente Regolamento il Comune assicura adeguati criteri di trasparenza ed adeguate forme di pubblicità, perseguendo altresì l'obiettivo di accelerare i tempi e rendere più snelle le procedure di alienazione. Il presente Regolamento costituisce 'lex specialis' e prevale su ogni altra vigente disposizione regolamentare in materia.

3. Sono escluse dal presente regolamento le alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, disciplinati da apposita normativa.

ART. 2 - Responsabile del Servizio e del Procedimento

1. Responsabile del Servizio e del Procedimento di alienazione dei beni immobili comunali è il Responsabile del Settore OO.PP. Urbanistica Ambiente e Appalti, di seguito denominato Responsabile.

2. Il Responsabile cura tutte le attività necessarie all'alienazione dei beni immobili, a partire dalla predisposizione dello schema del Programma delle vendite degli immobili di cui al successivo articolo 4.

3. In particolare il Responsabile è competente all'adozione di tutti gli atti della procedura di vendita e contrattuale, non attribuiti dalla legge alla competenza di altri organi. E' competente altresì all'istruttoria e alla redazione delle proposte relative da sottoporre all'approvazione dei competenti Organi.

ART. 3 – Beni alienabili

1. Sono alienabili:

- a) I beni immobili facenti parte del Patrimonio disponibile del Comune, come risulta dalla Conservatoria dei Registri immobiliari, nonché i beni immobili dei quali il Comune è divenuto proprietario a titolo originario per espropriazione, usucapione e altre cause ;
- b) I beni immobili facenti parte del Patrimonio indisponibile del Comune per i quali sia cessata la destinazione a pubblico servizio;
- c) I beni immobili facenti parte del Demanio del Comune per i quali sia intervenuto o intervenga contestuale motivato provvedimento di sdemanializzazione;
- d) I diritti reali costituiti sui beni immobili di cui alle precedenti lettere a),b) e c).

2. Il motivato inserimento dei beni di cui alle lettere b) e c) nel Piano delle Alienazioni di cui al successivo art. 4 costituisce implicito provvedimento di sdemanializzazione o di cessazione della destinazione pubblica e ne determina la conseguente classificazione nel patrimonio disponibile.

3. La vendita di beni vincolati da leggi speciali o realizzati con il contributo dello Stato a fondo perduto, è preceduta dall'espletamento della formalità liberatoria dal vincolo.

4. Per i beni d'interesse storico ed artistico debbono essere preliminarmente osservate le vigenti disposizioni in tema di autorizzazione alla vendita.

ART. 4 – Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

1. Per l'alienazione degli immobili e dei diritti reali immobiliari di cui al precedente art. 3 il Consiglio Comunale approva il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari previsto dall'articolo 58 del decreto legge n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008. Il Piano, che costituisce atto fondamentale del Consiglio ai sensi dell'art. 42, secondo comma lettera l) del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, è adottato annualmente come allegato del Bilancio e deve essere coordinato con la programmazione economico-finanziaria pluriennale.

2. Il Piano delle Alienazioni può essere modificato o integrato dal Consiglio Comunale in relazione al cambiamento di classificazione del bene, alle mutate esigenze dell'Amministrazione inerenti fini istituzionali, al verificarsi di situazioni contingenti di urgenza e necessità.

3. Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, il Consiglio Comunale può stabilire in qualsiasi momento e con provvedimento motivato, di procedere all'alienazione di un determinato bene ancorché non compreso nel suddetto Piano, con contestuale variazione del medesimo.

ART. 5 – Prezzo di vendita

1. Il prezzo di vendita dell'immobile è determinato con apposita perizia estimativa resa da un tecnico del Comune o incaricato dal Comune, prima dell'avvio della procedura di vendita.

2. Nella perizia di stima devono essere indicati i seguenti elementi essenziali:

- a) identificazione catastale del bene;
- b) destinazione urbanistica;
- c) confini;
- d) eventuali diritti e servitù gravanti sul bene;
- e) atto d'acquisto e relativi estremi della registrazione e trascrizione.

I dati sub e) non saranno indicati per i beni appartenenti a titolo originario al demanio o al patrimonio dell'ente indipendentemente da un fatto giuridico acquisitivo.

La perizia estimativa deve espressamente specificare:

- a) i criteri e le motivazioni tecniche che hanno portato alla determinazione del prezzo;
- b) il grado di appetibilità del bene ed il mercato potenzialmente interessato all'acquisizione configurato in relazione al territorio, nazionale o regionale, locale e particolare.

3. L'acquirente è tenuto, in aggiunta al prezzo, al pagamento dell'I.V.A. se dovuta ed al pagamento delle spese per l'acquisizione, notarili, di registro, ipotecarie e catastali, al rimborso, delle spese tecniche sostenute o da sostenere (frazionamento, aggiornamento catastale, costo della perizia estimativa qualora affidata ad un tecnico esterno ecc.) e le eventuali spese di pubblicità sostenute dall'Amministrazione e le spese d'asta.

ART. 6 - Pagamento del prezzo di vendita

1. Il prezzo, dovrà essere pagato per intero prima della stipula del contratto di vendita, salvo quanto previsto al successivo comma 2. Nel caso in cui il bando di asta o l'invito a presentare

offerta richiedano il versamento di un acconto sul prezzo, l'acquirente procederà al versamento della somma dovuta a saldo alla data del rogito.

2. Solo quando sia espressamente previsto nel bando di gara o nell'invito a presentare offerta, l'Amministrazione può accordare all'acquirente dilazioni di pagamento del prezzo di acquisto sempre che il valore del bene non sia inferiore a 100.000,00= (centomila/00) euro. La dilazione può essere consentita su richiesta dell'acquirente e per una durata comunque non superiore a 24 mesi. In ogni caso all'atto della stipula deve essere versata una quota pari alla percentuale del 25% del prezzo di vendita.

3. Per il periodo della dilazione è dovuto un interesse annuo calcolato ad un saggio pari a quello legale.

4. In caso di immediato trasferimento del diritto di proprietà, a garanzia del debito residuo, dovrà essere richiesta iscrizione di ipoteca per un valore pari al doppio dell'importo dovuto, ovvero il deposito di una fideiussione bancaria o assicurativa che obbligheranno il fideiussore ad eseguire il pagamento senza la previa escussione del debitore principale, a prima e semplice richiesta del **Comune di Novafeltria**, senza possibilità per il fideiussore stesso di sollevare eccezioni di sorta ed in particolare quelle di cui agli articoli 1939, 1944, 1945 e 1957 del codice civile.

ART. 7 - Condizioni generali di vendita

1. La vendita è effettuata con l'osservanza delle seguenti condizioni generali:

- a) la vendita si intende effettuata a corpo e non a misura, con i medesimi oneri e nello stato di fatto e di diritto nel quale l'immobile si trova;
- b) qualunque responsabilità del Comune è limitata ai casi di evizione che privi l'acquirente della disponibilità e del godimento in tutto o in parte dell'immobile acquistato;
- c) l'acquirente si intende obbligato sin dal momento della presentazione dell'offerta ad acquistare. L'Amministrazione è invece obbligata alla stipula del contratto di vendita solo dopo che sia stata adottata la determinazione di aggiudicazione definitiva;
- d) l'acquirente subentra in tutti i diritti e in tutti gli obblighi dell'Amministrazione rispetto agli immobili;
- e) in caso di vendita di immobile locato a terzi sono a carico dell'acquirente i compensi che fossero eventualmente dovuti in conseguenza di miglioramenti apportati all'immobile dal conduttore e in suo favore i compensi dovuti dal conduttore per deterioramenti arrecati; in ogni caso l'acquirente subentra nel rapporto di locazione in corso per tutti i diritti e oneri ivi contemplati;
- f) il contratto è stipulato dal Responsabile del Servizio a cui è affidata la gestione del Patrimonio del **Comune di Novafeltria** ed è rogato di norma da un notaio di fiducia dell'acquirente;
- g) i termini per la stipulazione del contratto sono stabiliti in sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva (salvo diverso termine predeterminato nel bando d'asta o nella lettera di invito) ovvero dalla comunicazione di accettazione dell'esercizio della prelazione da parte degli aventi diritto nell'ipotesi di cui al successivo art. 18.

2. Tutti gli oneri anche fiscali conseguenti ed inerenti la sottoscrizione del contratto sono a carico della parte acquirente.

ART. 8 – Procedure di vendita

1. Ai sensi dell'art. 12 della Legge 127/97 sono assicurati criteri di trasparenza per la scelta del contraente ed adeguate forme di pubblicità per acquisire e valutare le offerte.

2. Alle alienazioni immobiliari contemplate dal presente Regolamento si procede mediante:

- a) asta pubblica;
- b) trattativa privata diretta;
- c) permuta.

ART. 9 – Asta Pubblica

1. Alle alienazioni immobiliari contemplate dal presente regolamento si procede, fatti salvi i casi di cui ai successivi articoli 15 e 16 (trattativa privata diretta , permuta), mediante Asta Pubblica secondo le procedure di cui all'articolo 73 lettera c) del R.D. 23.05.1924 n. 827 e al prezzo di vendita determinato ai sensi del precedente art. 5 con il criterio di aggiudicazione del massimo rialzo.

2. Con lo stesso bando è possibile disporre l'alienazione di più beni. In questo caso il bando sarà suddiviso per lotti e i concorrenti potranno essere esonerati dal presentare duplicazione dei documenti qualora presentino offerte per più di un lotto.

3. Il bando di gara è affisso nelle varie zone del comune, è pubblicato unitamente alla determina di approvazione all'Albo Pretorio e, per quindici giorni consecutivi antecedenti la data di scadenza per la presentazione della richiesta di partecipazione alla gara, nel sito internet del Comune.

4. Il Responsabile può decidere di estendere la predetta pubblicazione in altri Comuni e Enti Pubblici, presso le associazioni di categoria, sindacati , ordini professionali ecc.. Qualora l'estensione della pubblicazione comporti una spesa per l'Ente la stessa sarà posta a carico dell'aggiudicatario.

ART. 10 – Bando di gara

1. Nel bando di gara sono indicati:

- a) l'immobile o il diritto reale da alienare con i relativi dati catastali;
- b) il prezzo estimativo posto a base di gara;
- c) il criterio di aggiudicazione;
- d) i requisiti dei partecipanti;
- e) le cause di esclusione riferibili al concorrente e all'offerta;
- f) le modalità di svolgimento della gara;
- g) le modalità per la presentazione delle offerte, il termine entro cui devono pervenire ed il metodo di aggiudicazione;
- h) i vincoli gravanti sul bene ed i contratti allo stesso correlati;
- i) l'ammontare del deposito cauzionale richiesto;
- j) la eventuale possibilità di ammettere offerte per procura. La procura deve essere speciale, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata da notaio e sarà unita al verbale d'asta. Allorché le offerte sono presentate o fatte a nome di più persone queste si intendono solidalmente obbligate. Non sono ammesse offerte per persona da nominare.
- k) le modalità di corresponsione del prezzo dovuto;
- l) i tempi di sottoscrizione del contratto;

- m) il soggetto che presiede all'incanto, il luogo, giorno ed ora in cui si terrà l'incanto stesso;
- n) il responsabile del procedimento e l'ufficio presso cui gli interessati possono prendere visione dei documenti relativi all'immobile oggetto della vendita;
- o) quant' altro inerente il procedimento.

2. Il bando di gara dovrà espressamente prevedere che fanno carico all'aggiudicatario, oltre al corrispettivo derivante dalla procedura di vendita, le seguenti spese:

- a) le spese d'asta (bolli, diritti di segreteria, ecc.) e di pubblicità della gara (avvisi, pubblicazioni, ecc.) sostenute dall'Amministrazione;
- b) le spese contrattuali ed accessorie inerenti la stipula del contratto, ivi incluse le spese di rogito o notarili.

ART. 11 – Asta pubblica - Offerte e aggiudicazione

1. L'aggiudicazione, di competenza del Responsabile o della commissione di cui al successivo art. 19, è fatta a favore dell'offerta più conveniente, considerando per tale quella più alta in valore monetario, nel rispetto delle modalità di presentazione previste dal bando.

2. L'aggiudicazione definitiva viene effettuata con apposita determinazione del Responsabile, previa verifica delle dichiarazioni rese.

3. Le offerte sono vincolanti per l'offerente fin dal momento della presentazione, mentre ogni effetto giuridico nei confronti della civica Amministrazione consegue alla stipula del contratto.

4. L'aggiudicazione del bene immobile da alienarsi è possibile anche in presenza di una sola offerta valida.

5. Sono ritenute valide le offerte pari o superiori al prezzo posto a base di gara.

6. Nella eventualità che siano state presentate due o più offerte uguali, si procederà , seduta stante, mediante estrazione a sorte.

7. La presentazione delle offerte deve avvenire a mezzo di raccomandata del servizio postale, ovvero mediante consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune, nel termine perentorio fissato dal bando.

8. L'apertura dei plichi contenente l'offerta e i documenti di gara deve avvenire in luogo aperto al pubblico. Non si procederà all'apertura del plico che non risulti pervenuto nel rispetto dei tempi e modalità previsti nel bando di gara.

9. Non è consentito al medesimo soggetto presentare più offerte per lo stesso immobile, in tal caso si procederà all'esclusione di tutte le offerte presentate dal medesimo soggetto per lo stesso immobile.

10. Non sono ammesse le richieste non presentate secondo le modalità stabilite dal bando, né offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri.

11. L'offerta deve essere redatta in cifre ed in lettere. Qualora vi sia discordanza tra il prezzo in lettere e quello in cifre, è valida l'indicazione espressa in lettere. Non è consentita la

modifica delle offerte presentate, anche se non sono ancora scaduti i termini previsti dal bando.

ART. 12 – Asta pubblica deserta

1. Qualora l'asta pubblica vada deserta, il Responsabile indice una successiva asta pubblica riducendo il prezzo iniziale di stima del 10 % (dieci per cento).

2. Qualora l'asta pubblica di cui al precedente comma 1 vada nuovamente deserta il Responsabile ricorrerà alla Trattativa privata diretta di cui al successivo art. 15.

ART. 13 – Capacità a contrattare

1. L'acquirente deve avere la capacità a contrattare con la pubblica amministrazione e non si deve trovare nelle situazioni di divieto previste dall'art. 1471 cc. A tal fine insieme all'offerta, deve essere richiesta apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

ART. 14 – Cause di esclusione dalle gare

1. Costituiscono causa di esclusione dalle procedure di gara:

- a) le offerte per procura e/o persone da nominare , qualora non previsto dal bando;
- b) le offerte presentate da soggetto non abilitato a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle norme legislative vigenti;
- c) le offerte espresse in modo condizionato;
- d) le offerte presentate in modo difforme da quanto previsto dal bando;
- e) la mancata costituzione della cauzione, ovvero la mancata presentazione del documento comprovante l'avvenuta costituzione della cauzione;
- f) le offerte prive di firma;
- g) le richieste pervenute oltre i termini consentiti;
- h) più offerte presentate dal medesimo soggetto per lo stesso immobile.

ART. 15 – Trattativa privata diretta

1. Il Responsabile procede alla trattativa privata diretta con il richiedente, ferma restando la disciplina di cui agli artt. 3, 4, 9, comma 4, e di cui agli articoli 13, 18, 19, 20 e 21 del presente Regolamento, nei seguenti casi:

- a) Quando il bene sia stato oggetto di procedimento di gara pubblica andato deserto come previsto dall'art. 12 comma 2 il Responsabile, può ridurre il prezzo indicato nella perizia di stima, fino al limite massimo di cui al precedente articolo 12 comma 1. Alla trattativa in argomento deve essere data pubblicità preventiva tramite apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet del Comune e nel territorio comunale per almeno 10 giorni;
- b) nei casi in cui il bene da alienare sia costituito da aree e/o relitti interclusi e/o raggiungibili attraverso la proprietà di un solo confinante. Qualora siano interessati più soggetti confinanti, si ricorre alla trattativa privata tra i medesimi;
- c) nei casi in cui l'interesse all'acquisto del bene sia circoscritto all'unico proprietario confinante ed il valore di stima dell'immobile sia pari o inferiore a € 50.000,00;
- d) quando il soggetto, in qualità di proprietario superficiario o di qualsivoglia diritto reale di godimento è interessato all'acquisto del bene o alla trasformazione del diritto di superficie in proprietà;
- e) quando l'alienazione avviene a seguito di un accordo transattivo a definizione di una vertenza giudiziaria ed il bene da alienare sia in rapporto con la vertenza stessa;

f) quando il Comune può ottenere la proprietà di un bene di terzi o la costituzione di particolari servitù, per la realizzazione di motivati fini istituzionali attraverso la permuta con un bene immobile comunale, senza dover ricorrere alla procedura espropriativa;

g) quando trattasi di alienazione di beni immobili a favore di Enti pubblici o Enti morali con finalità sociali e/o di pubblico interesse e/o di Società o Consorzi a prevalente partecipazione pubblica per la realizzazione di impianti o servizi pubblici o di pubblico interesse o per conferimento capitali.

2. Nei casi di cui alle lettere a) e b), qualora vi siano più confinanti interessati, qualora la trattativa sia preceduta da avviso pubblico l'aggiudicazione sarà disposta in favore del soggetto che ha offerto l'aumento maggiore sul prezzo a base d'asta riportato nell'avviso di vendita.

3. Nei casi di cui alle lettere b), qualora vi sia un unico confinante interessato, c), d), e), f) e g) non necessita la pubblicazione di preventivo avviso e l'immobile è venduto al prezzo di stima di cui all'art. 5.

ART. 16 – Permuta

1. Con deliberazione del Consiglio Comunale l'Amministrazione è autorizzata, quando concorrano speciali circostanze di convenienza o di utilità generale ovvero di pubblico interesse a permutare a trattativa privata, con enti pubblici e privati, beni immobili patrimoniali disponibili.

2. In siffatta ipotesi, devono essere evidenziati i motivi particolari ed eccezionali che sono alla base della scelta ed, in particolare, l'interesse prevalente che giustifica l'acquisizione da parte dell'Amministrazione del bene di proprietà altrui ed il carattere recessivo del bene pubblico destinato ad essere trasferito ad altri.

3. La permuta degli immobili potrà avvenire anche con conguaglio in denaro e, in ogni caso, la relativa proposta deve essere corredata della perizia di stima da redigersi ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento.

ART. 17 – Garanzie e Cauzione

1. Il Comune assume nei confronti dell'acquirente tutte le garanzie di legge e dichiara la sussistenza o meno di iscrizioni ipotecarie e trascrizioni pregiudizievoli, di privilegi anche fiscali e di diritti reali parziali a favore di terzi.

2. La parte acquirente viene immessa nel possesso legale del bene alienato a tutti gli effetti utili ed onerosi dalla data di stipulazione del contratto.

3. La cauzione, da versare nelle forme previste dal bando d'asta, viene determinata in misura **pari al 10% del valore del bene** e viene trattenuta dal Comune, a garanzia della stipula dell'atto. Per l'aggiudicatario costituirà anche anticipazione sul prezzo dovuto. La cauzione sarà incamerata dal Comune se l'aggiudicatario rinuncia a stipulare il contratto o non si presenta alla stipula e sarà restituita ai non aggiudicatari entro i tempi minimi consentiti.

ART 18 – Diritto di Prelazione

1. Il Responsabile prima dell'avvio della procedura di alienazione, accerta se il bene può essere oggetto di diritti di prelazione; tale circostanza dovrà risultare nel bando o nell'avviso

pubblico e comunque portata a conoscenza dei possibili acquirenti nel caso di trattativa privata diretta.

2.L'esercizio della prelazione sarà consentito al titolare del diritto sulla base della migliore offerta comunque avanzata all'Amministrazione Comunale ed alle medesime condizioni, nel termine perentorio di 60 giorni dalla trasmissione della comunicazione, da parte del Responsabile competente, della proposta contrattuale nei termini sopraindicati e contenente ogni informazione utile per l'interessato salvo che la legge o il titolo da cui la prelazione deriva, non stabilisca un termine diverso.

3.Il titolare del diritto di prelazione non può proporre modificazioni né integrazioni all'offerta. L'accettazione dell'offerta alle condizioni prospettate deve avvenire con atto notificato a mezzo ufficiale giudiziario e deve contenere la prova della costituzione della cauzione pari al 10% del prezzo e comunque non superiore ad € 20.000,00. La cauzione, qualora non sia versata in tesoreria, può essere costituita anche da fideiussione bancaria od assicurativa; in tal caso la fideiussione deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio dell'escussione del debitore principale.

4.Scaduto il termine perentorio, se non è pervenuta alcuna accettazione, decade ogni diritto di prelazione sul bene.

ART. 19 – Commissione di gara

1. Per i casi in cui, per la scelta dell'acquirente, il Responsabile ritenga necessaria o opportuna la Commissione di gara, questa sarà nominata con apposita determinazione scaduti i termini di presentazione dell'offerta.

2. La Commissione di gara è un collegio perfetto, che agisce sempre alla presenza di tutti i componenti.

ART. 20 – Contratto pubblico di vendita

1. Il contratto pubblico di vendita dell'immobile è stipulato nel termine massimo di 60 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione definitiva, previo accertamento dell'avvenuto versamento del corrispettivo dovuto. Il termine predetto potrà essere prorogato con provvedimento della Giunta Comunale qualora, su richiesta dell'aggiudicatario, ritenga attendibili le motivazioni prodotte.

2. Il termine di cui sopra può essere adeguatamente ridotto per le permutate e per le alienazioni tramite trattativa privata.

3. Nei confronti dell'aggiudicatario definitivo che, per qualsiasi causa o ragione, non intenda stipulare il contratto di compravendita ovvero non si presenti per la stipula di eventuale preliminare, nei termini, nella sede e nelle modalità comunicati ovvero al migliore offerente (nel caso in cui non sia ancora avvenuta l'approvazione della vendita) che volesse rinunciare all'aggiudicazione, non si farà luogo alla restituzione del deposito cauzionale.

Nel caso in cui il bando preveda la possibilità di rateizzare il prezzo, così come disposto dall'art. 6, non si procederà alla stipulazione del contratto e non sarà restituito il deposito cauzionale al migliore offerente che, volendo avvalersi della rateizzazione del prezzo di vendita prevista nel bando di gara, non produca, nei termini stabiliti dallo stesso bando, le garanzie richieste.

Nei casi indicati ai commi 1 e 2 che precedono, il Responsabile del procedimento procederà all'aggiudicazione nei confronti del concorrente che ha presentato la seconda migliore offerta, risultata regolare, nonché alla revoca della precedente aggiudicazione, se già nel frattempo intervenuta.

Negli altri casi, il bene non verrà aggiudicato e per l'alienazione del medesimo dovrà essere indetta una nuova asta pubblica.

ART. 21 – Norme Finali – Entrata in vigore

1. L'esito delle alienazioni deve essere pubblicato sul sito internet del Comune.

2. Nell'ambito delle procedure di appalto per l'esecuzione di lavori pubblici, il bando di gara può prevedere il trasferimento diretto all'appaltatore di beni immobili in sostituzione parziale o totale delle somme di denaro costituenti il corrispettivo dell'appalto. Si applicano gli artt 128, comma 4, 53 commi 6 e seguenti del D.lgs n. 163/2006 e artt. 111 e 112 del D.P.R. 207/2010.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, le discipline normative in esso contenute prevalgono su ogni altra disposizione normativa e regolamentare vigente in materia.

4. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento è fatto rinvio dinamico a quanto previsto dalle leggi di Settore, dal Codice civile e dai principi normativi concernenti la materia, in ultimo desumibili anche dal Decreto Legislativo n.163/2006 e s.m.i..

5. Il presente Regolamento entra in vigore a norma dell'art. 121, comma 3, dello Statuto Comunale.